

Decreto sicurezza: l'Italia che non vogliamo

Chiara Peri

Responsabile rapporti internazionali del Centro Astalli (JRS Italia),
<peri@fondazioneastalli.it>, @CentroAstalli

Sempre più spesso il tema della sicurezza s'impone quando si ragiona di politiche migratorie, riducendo in modo forzato un dibattito complesso a un unico aspetto. Così si ignorano i numerosi profili in gioco e si criminalizzano le persone. La recente Legge n. 132/2018, che ha ridisegnato in senso restrittivo le procedure di riconoscimento della protezione internazionale, è un evidente esempio di questo modo di procedere. Quali modifiche sono state introdotte e quali esiti ne deriveranno?

Derav, un 37enne curdo iracheno, è stato intervistato dal Servizio dei gesuiti per i rifugiati (JRS) in un centro di detenzione in Romania. Derav è molto provato dalla detenzione, pensa di aver sbagliato qualcosa nella procedura, ma ancora oggi non ha chiaro cosa avrebbe dovuto fare. Ha presentato domanda di asilo, ma ha ricevuto un diniego, fondamentalmente perché ha presentato la sua domanda al centro di detenzione e non al momento in cui è arrivato. «Non avevo idea che fosse possibile farlo al confine», ha detto Derav, che appena giunto in Romania ricorda di aver parlato con la polizia di frontiera, ma sostiene di non aver ricevuto alcuna informazione specifica.

Questa intervista, una delle 117 su cui si basa il report *Dimenticati ai confini d'Europa. Il difficile accesso alla protezione alle frontiere esterne dell'UE* (cfr riquadro a p. 16), offre un esempio tangibile di quanto potrebbe presto verificarsi anche in Italia. **La recente Legge**



1 dicembre 2018, n. 132, che ha convertito il Decreto legge del 4 ottobre 2018, n. 113, **modifica infatti il sistema d'asilo italiano in senso restrittivo o peggiorativo**, prevedendo in particolare l'introduzione di alcune delle misure che maggiormente hanno precluso, negli ultimi anni, l'accesso a una protezione effettiva in altri Paesi europei e abolendo la protezione umanitaria. Ripercorriamo le modifiche approvate seguendo un ordine cronologico: dall'arrivo del richiedente asilo all'esito della sua domanda di protezione.

Le modifiche nella procedura per l'asilo politico

Tra le misure introdotte di recente che suscitano maggiori dubbi vi è l'introduzione della **detenzione amministrativa fino a 30 giorni dei richiedenti asilo nei cosiddetti hotspot e nelle strutture di prima accoglienza** (Centri di accoglienza straordinaria-CAS e Centri accoglienza per i richiedenti asilo-CARA) **per accertarne l'identità e la cittadinanza**¹. Se nei 30 giorni l'identità non è accertata, anche i richiedenti asilo potranno essere trattenuti nei Centri di permanenza per il rimpatrio (CPR) per 180 giorni. I termini di durata massima di trattenimento, previsti solo ai fini di verificare l'identità, arrivano così fino a 210 giorni per persone che non hanno commesso alcun crimine.

La detenzione dei richiedenti asilo è una pratica sempre più diffusa in Europa, sebbene numerosi studi e ricerche ne abbiano dimostrato l'enorme costo umano ed economico² (per uno studio approfondito e completo cfr JRS Europe 2010). La nuova norma italiana non esclude dal trattenimento neppure le famiglie con bambini, anche se – come sottolinea tra gli altri Filomena Albano, Garante per i diritti dell'infanzia, in un'audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati³ – si tratta di una scelta non in linea con i principi della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. La detenzione dei richiedenti

La **Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza**, approvata il 20 novembre 1989, enuncia per la prima volta i diritti fondamentali che vanno riconosciuti e garantiti a tutti i bambini del mondo. Tra i principi fondamentali vi sono quelli della non discriminazione, del superiore interesse dei bambini, del diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo. La Convenzione è stata ratificata da 196 Stati, tra cui l'Italia dal 1991.

¹ In precedenza, gli *hotspot* – previsti dalla cosiddetta Roadmap italiana del 28 settembre 2015 in applicazione dell'Agenda europea sulla migrazione – erano strutture deputate all'adempimento delle procedure di identificazione, ma non erano – almeno formalmente – luoghi di detenzione, che avveniva finora esclusivamente nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR).

² Per i dati più recenti si può consultare il sito dell'Organizzazione non governativa Global Detention Project <www.globaldetentionproject.org>.

³ Cfr A. CAMILLI, «I rischi del decreto sicurezza per i minori stranieri», in *Internazionale*, 20 novembre 2018, <www.internazionale.it/bloc-notes/annalisa-camilli/2018/11/20/decreto-sicurezza-minori>.

asilo, pur prevista dalla normativa europea, dovrebbe essere utilizzata dagli Stati solo in casi eccezionali, in mancanza di qualunque altra alternativa. La privazione della libertà per persone che non hanno commesso alcun crimine – e che anzi cercano protezione dopo aver subito violenze e abusi nel loro Paese e durante il viaggio – ha un forte impatto emotivo sui richiedenti asilo e rende più difficile l'accesso alle informazioni e all'assistenza di cui hanno bisogno. Inoltre li isola rispetto alla comunità locale in cui sono accolti e contribuisce a diffondere l'erronea percezione che chi arriva per chiedere protezione sia una persona pericolosa, se non addirittura un criminale.

Il testo approvato dal Parlamento estende poi la casistica in cui una domanda di protezione può essere esaminata con una procedura accelerata – i cui tempi sono molto compressi (7 giorni per l'audizione e 2 giorni per la decisione della Commissione), a detrimento della possibilità del richiedente asilo di essere informato in modo adeguato – **perché considerata manifestamente infondata**. In particolare questo potrà avvenire nel caso in cui il richiedente sia entrato illegalmente nel territorio nazionale o vi abbia prolungato illegalmente il soggiorno, e senza giustificato motivo non abbia presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso, ma non vi sono indicazioni puntuali a definire la tempestività, che è rimessa a una valutazione discrezionale. Manifestamente infondata sarà considerata anche la richiesta di protezione di chi si rifiuta di sottoporsi al fotosegnalamento, di chi abbia rilasciato

Dimenticati ai confini d'Europa

La ricerca *Dimenticati ai confini d'Europa* è stata realizzata dal Centro Astalli in collaborazione con il Servizio dei gesuiti per i rifugiati in Europa (JRS Europe) e l'Istituto di formazione politica Pedro Arrupe di Palermo, per raccontare l'esperienza dei migranti forzati che sono riusciti ad arrivare in Europa negli ultimi tre anni. L'obiettivo della ricerca è dare voce ai migranti e ai rifugiati, per rendere chiaro il nesso tra quello che hanno vissuto e le politiche adottate dai Governi europei negli ultimi tre anni.

Le 117 interviste qualitative su cui si basa la ricerca, realizzate nell'enclave spagnola di Melilla, in Sicilia, a Malta, in Grecia, in Romania, in Croazia e in Serbia, mostrano chiaramente che l'ingresso in Europa, attraverso il mare o un confine terrestre, non è

altro che un frammento di un viaggio molto più lungo ed estremamente traumatico. Le rotte che dall'Africa occidentale e orientale portano alla Libia sono notoriamente pericolose, in particolare per le donne, spesso vittime di abusi sessuali o costrette a prostituirsi per pagare i trafficanti.

Vi è una vera e propria emergenza dal punto di vista della tutela dei diritti umani alle frontiere esterne e interne a causa della mancanza di vie legali di accesso in Europa e della chiusura delle principali rotte migratorie da parte degli Stati dell'Unione Europea. Queste politiche costringono le persone bisognose ad affidarsi ai trafficanti e non ne proteggono la vita, come a volte si sostiene, ma spesso riescono a far sì che la loro sofferenza abbia sempre meno testimoni.



dichiarazioni incoerenti o documenti falsi, di chi presenti domanda dopo aver già ricevuto un'espulsione dal nostro Paese. **Questa casistica, oltre a lasciare spazio a un margine molto ampio di discrezionalità, non tiene conto del fatto che le persone arrivano ai confini europei traumatizzate** e confuse, provate da viaggi estenuanti e costellati di violenze, spesso dopo essere sopravvissute per miracolo e aver assistito alla morte di familiari e compagni di strada. Molti di loro al momento dell'arrivo si sentono impotenti, travolti da informazioni contrastanti, di solito fornite solo oralmente e non necessariamente in una lingua che capiscono e magari non coincidenti con quelle fornite da connazionali, familiari e trafficanti. Costringere le persone a prendere decisioni potenzialmente determinanti per l'esito della loro procedura in fretta e nel momento in cui si trovano nella condizione di massima vulnerabilità non garantisce evidentemente un accesso effettivo ai percorsi di protezione a cui avrebbero diritto.

Rispetto al testo originario del Decreto legge, in fase dell'approvazione del testo in Senato il Governo ha aggiunto un'ulteriore previsione, istituendo un elenco di «Paesi di origine sicuri» (art. 7 bis), determinati dal Ministero degli Esteri insieme al Ministero dell'Interno e della Giustizia. Se un richiedente protezione internazionale proviene da uno dei Paesi della lista, la sua domanda sarà considerata manifestamente infondata e dovrà dimostrare di avere gravi motivi che giustifichino la sua richiesta di asilo: se non è in grado di farlo, la domanda sarà rigettata con una procedura accelerata. Inoltre, si fa strada il concetto di “area interna sicura”, cioè di una zona ritenuta sicura di uno Stato che non è inserito nella lista dei Paesi di origine sicuri. Una richiesta d'asilo potrà quindi essere rigettata anche «se, in una parte del territorio del Paese di origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi, può legalmente e senza pericolo recarvisi ed esservi ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca» (art. 10). **La previsione di una lista dei Paesi di origine sicuri** – uno strumento previsto nella normativa europea, ma che finora l'Italia aveva scelto di non adottare – **rischia di ampliare la discrezionalità nella valutazione delle domande di protezione**, codificando una sorta di filtro rispetto all'accesso alla procedura. **Stabilire poi che una regione è sicura pur appartenendo a uno Stato che non è giudicato tale significa di fatto condannare questi Paesi a farsi carico anche dei propri sfollati interni, peraltro esponendo le persone a rischi ulteriori in vista di una possibilità non comprovata di ottenere protezione effettiva.**

Ancora una volta, conosciamo gli effetti di queste misure, già applicate in alcuni Paesi europei. Si pensi ai casi di persone che sono state uccise, sono rimaste ferite in attentati o sono costrette a vivere nella costante paura di essere perseguitate dopo essere state rimpatriate forzatamente in Afghanistan da Germania, Norvegia, Paesi Bassi e Svezia (cfr Amnesty International 2017)⁴.

Condannati alla precarietà

Un'altra novità importante e preoccupante è anche l'**abbassamento degli standard previsti nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo, che vengono esclusi dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR)**⁵, che cambia nome e natura per essere riservato solo ai titolari di protezione internazionale (*status* di rifugiato e protezione sussidiaria) e ai minori stranieri non accompagnati. L'accoglienza dei richiedenti asilo avverrà dunque esclusivamente nei cosiddetti centri di prima accoglienza (CARA e CAS), per cui sono stati stabiliti nuovi capitoli obbligatori che prevedono che il gestore assicuri esclusivamente servizi minimi (alloggio, vitto, assistenza generica alla persona, presidio sanitario, *pocket money*), mentre **nulla è disposto in vista dell'integrazione, neppure i corsi di lingua**. Gli interventi di accoglienza integrata volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali al conseguimento di una effettiva autonomia personale, dovranno essere assicurati esclusivamente a favore dei migranti beneficiari di una forma di protezione internazionale (Ministero degli Interni 2018).

Le testimonianze raccolte nel report del Centro Astalli (2018) mostrano quanto sia importante per una persona appena arrivata essere accolta in un contesto che consenta di recuperare serenità, di essere informata compiutamente delle opzioni possibili per fare scelte consapevoli, oltre ovviamente a ricevere assistenza qualificata e adeguata rispetto ai propri bisogni più urgenti, in primo luogo

⁴ Secondo dati ufficiali della UE, il numero degli afghani rimpatriati dagli Stati membri è quasi triplicato tra il 2015 e il 2016, passando da 3.290 a 9.460. Vi è stato un marcato calo delle domande d'asilo accolte: dal 68% del settembre 2015 al 33% del dicembre 2016. Nello stesso periodo, in diverse zone dell'Afghanistan sono aumentati gli attacchi contro i civili, la maggior parte dei quali rivendicati da gruppi armati tra cui i talebani e lo Stato islamico. Secondo la Missione di assistenza dell'ONU in Afghanistan (UNAMA) nel 2016 sono state uccise o ferite 11.418 persone. Nel primo semestre del 2017 le vittime civili accertate da UNAMA sono state 5.423. Il 31 maggio 2017, in uno dei peggiori attentati mai registrati a Kabul, rivolto contro alcune ambasciate europee, sono state uccise almeno 150 persone e i feriti sono stati il doppio.

⁵ Nei sedici anni della sua esistenza, lo SPRAR si è enormemente rafforzato passando da alcune decine di Comuni coinvolti e meno di 2mila posti di accoglienza nel 2002, ai circa 877 progetti a luglio 2018, realizzati in collaborazione con 1.200 Comuni, per un totale di 35.881 posti finanziati (cfr SPRAR - Cittalia 2018).

quelli della salute fisica e mentale. Purtroppo in molti casi i richiedenti asilo si trovano isolati, espulsi dal sistema di accoglienza e del tutto in balia di trafficanti che lucrano sulla loro disperazione, anche in territorio europeo. **La scelta di privilegiare i grandi centri collettivi e rimandare qualunque misura di integrazione a un futuro indefinito moltiplicherà anche in Italia queste situazioni di sofferenza e marginalizzazione.** Restringere drasticamente i servizi a disposizione per il loro percorso di protezione e inserimento sociale, proprio nella fase di maggiore vulnerabilità significa che con i nuovi capitolati stabiliti dal Ministero dell'Interno per la gestione dei centri di prima accoglienza vengono meno la tutela legale, sostituita da un generico servizio di informazione, e i servizi per l'integrazione. L'invito esplicito per i gestori è puntare alla massima economia di scala, aumentando i numeri e riducendo gli standard. Paradossalmente questo avrà l'effetto di ricreare proprio quelle situazioni che si sostiene di voler contrastare, in cui gruppi numerosi di richiedenti asilo, privati di ogni possibilità di impiegare il loro tempo in modo costruttivo, "bighellonano" negli spazi pubblici suscitando il malcontento e l'ostilità della popolazione e contribuendo a diffondere l'immagine del "finto profugo scroccone", che è uno degli elementi portanti della propaganda xenofoba.

L'accoglienza nei CAS ha inoltre già generato negli ultimi anni un numero elevatissimo di revoche delle misure di accoglienza (quasi 40mila revoche notificate a richiedenti asilo tra il 2016 e il 2017, secondo una ricognizione realizzata da Altreconomia sulla base dei dati di 58 prefetture, cfr Facchini 2018): l'allontanamento di richiedenti asilo dalle strutture di accoglienza dovrebbe essere una misura eccezionale, che purtroppo tende ad essere applicata con eccessiva discrezionalità. Le prefetture – come prevede il Decreto legislativo 12 agosto 2015, n. 142 – possono infatti ricorrere alla revoca dell'accoglienza dei richiedenti asilo in alcuni casi specifici. I più frequenti sono la «mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero l'abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione» oppure la «violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture». Il D.Lgs. n. 142/2015 recepisce quanto stabilito dalla Direttiva europea sull'accoglienza (2013/33), che però prevede che le revoche debbano essere «adottate in modo individuale» e in ogni caso garantendo «l'accesso all'assistenza sanitaria» e un «tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti». Non è questo evidentemente ciò che sta avvenendo in Italia, dove centinaia di persone che si sono trasferite da una città all'altra sperando di velocizzare la procedura o semplicemente di trovare maggior sostegno e opportunità si trovano a vivere per strada, impossibilitate ad accedere nuovamente

al sistema di accoglienza, sia nel luogo dove si trovano sia sul territorio in cui erano originariamente accolte.

L'abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari

Anche la tipologia di permessi di soggiorno di cui i richiedenti asilo possono beneficiare è stata toccata dalla nuova normativa. **In base al Testo unico sull'immigrazione** (Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), **la questura poteva concedere un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai cittadini stranieri che presentavano «seri motivi**, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano» (art. 5, c. 6), come ad esempio ai minori stranieri non accompagnati fortemente traumatizzati dal viaggio, alle donne con bambino che hanno subito torture e/o detenzione in Libia, a coloro cui nel loro Paese non viene garantita la dignità umana attraverso un livello di vita accettabile, ovvero alle persone che fuggivano da emergenze come conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea (UE). **Con questa norma il Testo unico dava finalmente attuazione all'«asilo costituzionale»** (art. 10, c. 3 Cost), ai sensi del quale l'Italia deve riconoscere l'asilo a tutti coloro i quali nei Paesi di origine non sono garantiti i diritti e le libertà fondamentali riconosciute dalla nostra Costituzione.

Con la normativa varata di recente (art. 1), **le nuove tipologie di permesso di soggiorno** (cfr il riquadro nella pagina a fianco) previste non solo **non sono sufficienti ad assicurare la tutela a coloro che avrebbero diritto all'asilo costituzionale**, ma **non concorrono all'integrazione sul territorio neanche di chi vi avrà effettivamente accesso**. La validità prevista per tali nuove tipologie di permesso di soggiorno (massimo un anno o addirittura sei mesi) è nei fatti insufficiente per assicurare l'effettiva fruizione dei diritti previsti, anche in considerazione dei tempi necessari al rilascio. Diventa dunque arduo se non impossibile per le persone intraprendere un percorso di integrazione nel nostro Paese: la burocrazia le costringerà nel migliore dei casi a un precario soggiorno temporaneo e, nel caso peggiore e più comune, a cadere nell'irregolarità, o perché la persona non è in possesso di nessuno dei requisiti richiesti per il rilascio di un permesso di soggiorno, o perché il permesso di soggiorno rilasciato ha validità temporanea e non può essere convertito in altra tipologia di permesso di soggiorno, oppure perché – caso più tristemente ironico ma prevedibile – a causa dei ritardi della burocrazia l'interessato si troverà in mano un soggiorno di validità temporale troppo breve perché un potenziale datore di lavoro consideri seriamente di stipulare il contratto di lavoro necessario ad assi-

curare una certa continuità di soggiorno. A questo, naturalmente, si aggiungerà l'ulteriore difficoltà di non aver avuto modo di imparare la lingua nella prima fase della permanenza in Italia.

Abbiamo sotto gli occhi le conseguenze di misure di questo genere. Alti costi, sia umani sia economici, un aumento di persone costrette a vivere in insediamenti informali in condizioni di marginalità estrema, un accresciuto conflitto sociale. Soprattutto **si perderanno irrimediabilmente, in tutta Italia, occasioni di incontro diretto e conoscenza tra migranti e cittadini, unico antidoto credibile al dilagare del razzismo e della xenofobia.**

Un cambio di rotta urgente e necessario

Le migrazioni non sono materia contingente o imprevedibile tale da richiedere l'intervento del legislatore attraverso la decretazione

Le nuove tipologie di permesso di soggiorno

Permesso per "casi speciali". Si tratta essenzialmente dei casi prima normati dagli artt. 18, 18 bis e 22, c. 12 quater, del D.Lgs. n. 286/1998: protezione sociale, vittime di violenza domestica o di grave sfruttamento lavorativo. La durata varia da 6 mesi a 1 anno, consente l'accesso ai servizi assistenziali, lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo. Può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per motivi di studio.

Permesso per cure mediche per persone in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione. Dura il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non più di 1 anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale.

Permesso per calamità. Nei casi in cui «il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza», il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità della durata di 6 mesi, valido solo nel territorio nazionale e consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile. È rilasciato a chi si è distinto «scientemente esponendo la propria vita a manifesto pericolo per salvare persone, impedire o diminuire il danno di un disastro pubblico o privato, ristabilire l'ordine pubblico e mantenere la forza della legge, arrestare o partecipare all'arresto di malfattori, per il progresso della scienza o in genere per il bene dell'umanità, per tenere alti il nome e il prestigio della Patria» (legge 2 gennaio 1958). Ha la durata di 2 anni, permette di accedere al lavoro e allo studio, è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

Permesso per "protezione speciale". Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti previsti dall'art. 19, c. 1 e 1.1, del D.Lgs. 286/1998, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso per motivi di lavoro.

d'urgenza o peggio la necessità di ricorrere alla fiducia alle Camere. **Un fenomeno complesso e strutturale come quello migratorio**, che riguarda direttamente o indirettamente una parte significativa della popolazione, **merita l'ampio dibattito assicurato dal ricorso a una legge ordinaria**, espressione del potere legislativo affidato alle Camere dai cittadini. Poco più di un anno fa, il 27 ottobre 2017, la campagna "Ero straniero – L'umanità che fa bene" ha depositato alla Camera dei deputati oltre 90mila firme raccolte in sei mesi a sostegno della legge di iniziativa popolare per riformare le politiche sull'immigrazione, superando una normativa poco organica e per molti aspetti privatamente inadeguata. **Riaprire uno spazio di democratico confronto e approfondimento, alla luce di dati effettivi e analisi non superficiali, è urgente e necessario, specialmente in un momento in cui la questione migratoria polarizza l'opinione pubblica ed è più che mai strumentalizzata per riscuotere facili consensi.**

Anche se il panorama politico attuale apparentemente non lascia grandi margini di speranza, il Centro Astalli ribadisce, alla luce della propria esperienza diretta di accompagnamento di migranti forzati in Italia, alcune raccomandazioni per un cambio di rotta, in Italia e nella politica comune europea in materia di migrazioni.

a) **Prevedere percorsi legali e sicuri di accesso all'Europa** per chi cerca protezione, utilizzando tutti gli strumenti già disponibili (visti umanitari, reinsediamento, ricongiungimento familiare, ingressi per studio e lavoro), rendendoli più efficienti e flessibili. Far viaggiare le persone legalmente è il modo più efficace per contrastare il traffico di esseri umani e salvare vite umane.

b) **Non trasferire la responsabilità della protezione dei migranti al di fuori della UE** attraverso accordi discutibili a livello legale e morale, che costringono le persone a esporsi a rischi sempre più alti oppure le intrappolano in situazioni in cui i diritti umani sono gravemente e sistematicamente violati, come in Libia.

c) **Evitare la detenzione dei richiedenti asilo.** Chi arriva in Europa e chiede protezione è sopravvissuto a gravi traumi e si trova in una condizione di estrema vulnerabilità, che viene aggravata da una incomprensibile privazione della libertà. In nessun caso i minori dovrebbero essere soggetti a detenzione.

d) **Adottare politiche che non criminalizzino i movimenti secondari dei rifugiati all'interno della UE**, ma li prevenano. L'attuale approccio punitivo adottato dall'Europa comporta politiche disumane e inefficaci. L'unico modo per evitare i movimenti secondari è eliminare le motivazioni che spingono i richiedenti asilo a spostarsi da uno Stato all'altro. In primo luogo devono essere



garantite dignitose condizioni di accoglienza e procedure di asilo rapide ed eque in tutti gli Stati membri. Le preferenze del singolo richiedente asilo devono essere prese in considerazione al momento di decidere lo Stato membro competente per l'esame della sua domanda. Siamo consapevoli che non è sempre possibile conciliare le preferenze del richiedente asilo con un'equa distribuzione tra gli Stati membri. Per questo motivo, dovrebbero essere create le condizioni per permettere la libera circolazione delle persone all'interno della UE, una volta che hanno ottenuto la protezione internazionale.

Il 9 novembre del 1989 cadeva il muro di Berlino, simbolo della divisione ideologica dell'Europa e del mondo intero. Come ha ricordato anche papa Francesco più volte, **costruire nuovi muri e recinzioni in questo continente dimostra una grave dimenticanza della nostra storia recente e un tradimento dei principi fondanti del nostro vivere insieme**. Le scelte che si compiono sul tema dell'accoglienza e dell'integrazione indicano inevitabilmente quale società vogliamo costruire e che mondo immaginiamo per noi e per i nostri figli: un mondo di paura e di conflitti, oppure un mondo di ponti, aperto a un futuro più giusto e sostenibile, costruito attraverso la partecipazione piena e attiva di tutti.

Normativa

Legge 4 ottobre 2018, n. 113, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate*.

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, *Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale*.

Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*.

Risorse

AMNESTY INTERNATIONAL (2017), *Forced Back to Danger: Asylum-Seekers Returned from Europe to Afghanistan*, in <www.amnesty.org>.

CENTRO ASTALLI (2018), *Dimenticati ai confini d'Europa. Il difficile accesso alla protezione alle frontiere esterne dell'UE*, in <www.centroastalli.it>.

FACCHINI D. (2018), «40mila richiedenti asilo tagliati fuori dal sistema di accoglienza in due anni», in *Altroeconomia*, 30 maggio, <<https://altroeconomia.it/revoche-accoglienza-aggiornamento>>.

JRS EUROPE (2010), *Becoming vulnerable in detention. Civil Society Report on the Detention of Vulnerable Asylum Seekers and Irregular Migrants in the European Union*, <www.jrsromania.org/fisiere/JRS%20Europe%20Becoming%20Vulnerable%20In%20Detention%20June%202010.pdf> .

MINISTERO DELL'INTERNO (2018), *Direttiva sui Servizi di accoglienza per i richiedenti asilo*, 23 luglio, in <www.interno.gov.it>.

SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (SPRAR) - CITTALIA (2018), *#Sprarin-comune. Atlante Sprar 2017*, Roma, novembre, in <www.sprar.it>.